



*Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale  
Settore Studi, Documentazione e Supporto Giuridico Legale*

# ELEZIONI EUROPEE

26 MAGGIO 2019

*Vademecum*



*Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale  
Aurelia Jannelli*

*Settore Studi, Documentazione e Supporto Giuridico Legale  
Osservatorio elettorale*

*A cura di Gian Piero Valenti*

**CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

*Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino*

*tel. 011/5757375*

*<http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/osservatorio-elettorale>  
e-mail: [osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it](mailto:osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it)*

*aprile 2019*

# **ELEZIONI EUROPEE**

**26 MAGGIO 2019**

*Vademecum*

## Indice

Introduzione .....	5
Le scadenze elettorali .....	6
Le circoscrizioni elettorali .....	10
Elettorato attivo.....	10
Elettorato passivo .....	11
Modalità di voto .....	12
Scrutinio, ripartizione seggi e distribuzione nelle circoscrizioni .....	12
Surrogazioni .....	14
Verifica dei poteri e contenzioso .....	14
Procedimento Elettorale Preparatorio .....	16
Convocazione dei comizi .....	16
Deposito dei contrassegni .....	16
Le liste dei candidati .....	17
Incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità .....	20
Incompatibilità .....	20
Ineleggibilità .....	21
Incandidabilità.....	22
Disciplina della campagna elettorale .....	24
Limiti alle spese elettorali .....	26
Tipologia delle spese elettorali .....	27
Il mandatario elettorale .....	28
Disciplina dei finanziamenti .....	29
Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati, controlli e sanzioni.....	30
Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti, controlli e sanzioni.....	31
Agevolazioni e opportunità .....	31
Misure in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici .....	32
(L. 9 gennaio 2019, n. 3).....	32

## Introduzione

Il Parlamento Europeo concluderà la sua ottava legislatura il 18 aprile 2019.

Con le elezioni dirette che si terranno in Europa dal 23 al 26 maggio (in Italia si vota domenica 26), i cittadini dei 27 Stati membri dell'Unione eleggeranno 705 deputati per formare la nuova Assemblea.

All'Italia spetteranno 76 seggi, tre in più rispetto alla legislatura che si sta per concludere.

Le procedure per eleggere il Parlamento europeo sono regolate sia dalla legislazione europea, che definisce norme comuni per tutti gli Stati membri, sia da disposizioni nazionali specifiche, che variano da uno Stato membro all'altro.

Le norme comuni stabiliscono il principio di rappresentanza proporzionale e talune incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.

Il diritto nazionale disciplina molti altri aspetti rilevanti, quali il sistema elettorale e il numero delle circoscrizioni.

I membri del Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni, che inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

I risultati elettorali influenzeranno anche l'elezione del Presidente della Commissione europea: è la procedura del "candidato principale" (Spitzenkandidat).

Dal 2014 i partiti politici europei sono stati incoraggiati a concordare un candidato presidente della Commissione europea (o 'Spitzenkandidat'), che guida la campagna elettorale in tutta l'UE ed è anche il candidato ufficiale alla presidenza della Commissione europea. Il candidato presidente nominato dal Consiglio che sia in grado di ottenere una maggioranza in Parlamento sarà eletto Presidente della Commissione europea con un voto del Parlamento.

Tutti i paesi membri devono usare un sistema elettorale proporzionale. Ciò significa che l'assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti.

L'Italia usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell'ambito della medesima lista, da una a tre preferenze. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

## Le scadenze elettorali

### **Lunedì 25 febbraio**

(90° giorno antecedente quello della votazione)

- Inizio applicazione IVA agevolata al 4% per forniture e servizi elettorali.(L. 515/93, art. 18, co. 1).  
- Scadenza del termine per la presentazione della domanda, da parte dei cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni europee.

(D.L. n. 408/1994, come convertito, art. 2 comma 1)

### **Giovedì 7 marzo**

(80° giorno antecedente a quello della votazione)

Scadenza del termine per la presentazione per gli elettori italiani non iscritti nell'elenco degli elettori residenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea (Ue) che tuttavia vi si trovino per motivi di lavoro o di studio, e i loro familiari elettori conviventi, di un'apposita domanda, tramite il Consolato competente, al sindaco del comune nelle liste elettorali del quale sono iscritti, per poter esprimere il voto presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione.

(D.L. 408/1994, come convertito, art. 3 comma 3)

### **Sabato 6 aprile**

(50° giorno antecedente quello della votazione)

Termine per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali.

(L. 18 /1979, art. 7, comma 2)

### **Domenica 7 – lunedì 8 aprile**

(49° - 48° giorno antecedente quello della votazione)

Dalle ore 8.00 della domenica e non oltre lo ore 16.00 del lunedì: deposito presso il Ministero dell'Interno dei contrassegni, delle designazioni dei rappresentanti incaricati di effettuare il deposito delle liste dei candidati nelle singole circoscrizioni, nonché delle designazioni dei delegati per ciascun Paese membro della Comunità Europea per le designazioni di cui all'art. 31 della L. 18/1979.

(L. 18/1979, art. 11).

### **Giovedì 11 aprile**

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Affissione, a cura dei Sindaci, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

(D.P.R. 570/1960, art. 18, com. 1)

### **Lunedì 15 aprile**

(41° giorno antecedente quello della votazione)

Comunicazione del Ministero dell'Interno agli Uffici elettorali circoscrizionali in ordine alle designazioni degli incaricati di effettuare il deposito delle liste presso tale ufficio.

(L. 18/79, art. 11 ).

### **Da martedì 16 a mercoledì 17 aprile**

(40° - 39° giorno antecedente quello della votazione)

Dalle ore 8.00 del martedì alle ore 20.00 del mercoledì: presentazione delle liste dei candidati alla Cancelleria della Corte d'Appello presso la quale è costituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale. I Capoluoghi delle circoscrizioni degli Uffici preposti al ricevimento delle liste sono: Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo.

(L. 18/79, art. 12 co. 1).

### **Sabato 20 aprile**

(36° giorno antecedente quello della votazione)

Entro questo termine, l'Ufficio elettorale circoscrizionale decide sull'ammissibilità delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Le decisioni sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista; contro le decisioni di eliminazione di liste/candidati o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione della decisione stessa, fare ricorso all'Ufficio elettorale nazionale.

(L. 18/79, art. 13 co.1).

### **Lunedì 22 aprile**

(34° giorno antecedente quello della votazione)

Entro i 2 giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste/candidature ammesse, assegnazione, da parte della Giunta Municipale, degli spazi a coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati.

(L. 212/56, art. 5, sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130 e poi così modificato dal n. 4) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

### **Venerdì 26 aprile**

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Termine entro il quale la Giunta municipale è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.

(L. 212/56, art. 2, così come modificato prima dall'art. 2, L. 24 aprile 1975, n. 130 e poi dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014)

### **Venerdì 26 aprile**

(30° giorno antecedente quello della votazione)

- Inizio del divieto di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti; è vietato anche il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.  
(L. 212/56, art. 6, co. 1).

- Inizio della facoltà di affiggere stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi individuati dal Comune direttamente a cura degli interessati.  
(L. 212/56, art. 7, co. 1).

### **Sabato 4 maggio**

(entro il 22° giorno antecedente quello della votazione)

Scade il termine per la presentazione dei delegati di ciascun Paese membro della Comunità Europea al capo dell'Ufficio consolare perché vengano sentiti per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa e per garantire e condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità.  
(L. 18/79, art. 31, ultimo comma).

### **Sabato 11 maggio**

(entro il 15° giorno antecedente quello della votazione)

Scatta il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti politici degli elettori  
(L. 28/2000, art. 8, co. 1).

### **Sabato 18 maggio**

(entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni)

Termine per la pubblicazione, nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, del manifesto riprodotto i contrassegni delle liste e i candidati ammessi.

### **Giovedì 23 maggio**

(entro il 3° giorno antecedente quello della votazione)

- Scade il termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali;

b) a rilasciare ai richiedenti una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).

(D.P.R. 361/1957, art. 51, co. 2).

- Scade il termine per chiedere, da parte dei detenuti aventi diritto al voto, al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, di poter votare nel luogo di detenzione  
(L. 136/1976, artt. 8 - 9).

### **Venerdì 24 maggio**

(entro il 2° giorno antecedente quello della votazione)

- Scade il termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione, da parte della Commissione Elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissione di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali.  
(D.P.R. 223/67, art. 40, ultimo comma).

- Pubblicazione del manifesto del sindaco dove viene data notizia di eventuali variazioni apportate alle sedi dei seggi.

(D.P.R. 223/1967, art. 38, ultimo comma).

### **Sabato 25 maggio**

(entro il giorno precedente quello della votazione)

- Scadenza del termine per la designazione dei rappresentanti di lista presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

La designazione deve avvenire al capo dell'ufficio consolare che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

(L. 18/1979, art. 31, ultimo comma)

- Scadenza del termine per l'iscrizione nella lista di sezione aggiunta dei naviganti fuori residenza ammessi a votare nel comune dove si trovano.

(D.P.R. 361/1957, art. 50).

- Scadenza del termine entro il quale gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità Europea e quelli che si trovano nei Paesi stessi per motivi di lavoro o di studio che abbiano presentato tempestivamente domanda per votare nelle sezioni istituite devono comunicare, se rimpatriano, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti l'intenzione di votare nel Comune stesso

(L. 18/1979, art. 38, co. 2).

- Ore 24.00: chiusura della campagna elettorale.

(L. 212/1956 art. 9)

### **Domenica 26 maggio**

(giorno della votazione)

Inizio delle operazioni di votazione che si tengono dalle ore 7.00 alle ore 23.00

E' vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 m. dall'ingresso delle sezioni elettorali

(L. 212/56, art. 9, co. 2).

Ore 23.00: chiusura della votazione e inizio delle operazioni di riscontro e di scrutinio.

## Le circoscrizioni elettorali

Per eleggere i deputati (76) spettanti all'Italia, il territorio nazionale viene diviso in cinque circoscrizioni territoriali (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare).

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni<sup>1</sup> è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

CIRCOSCRIZIONI	REGIONI COMPONENTI	CAPOLUOGO DELLA CIRCOSCRIZIONE	SEGGI
Italia nord occidentale	Piemonte, Valle d'Aosta Lombardia, Liguria	Milano	20
<b>Italia nord orientale</b>	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna	Venezia	15
<b>Italia centrale</b>	Toscana Umbria Lazio Marche	Roma	15
<b>Italia meridionale</b>	Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria	Napoli	18
<b>Italia insulare</b>	Sicilia Sardegna	Palermo	8

## Elettorato attivo

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale hanno compiuto il 18° anno di età.

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente (25 febbraio) la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Art. 2, Legge 24 gennaio 1979, n. 18.

<sup>2</sup> Artt. 3 e 38, Legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione europea e che non intendono avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto per candidati locali e che siano iscritti nell'apposito elenco degli elettori residenti all'estero<sup>3</sup>, possono votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione.

Analoga possibilità è concessa ai cittadini italiani che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o studio nonché agli elettori familiari con essi conviventi.

A tal fine i predetti elettori devono far pervenire al Consolato competente, entro l'ottantesimo giorno antecedente l'ultimo giorno fissato per l'elezione, apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'Interno. Qualora tali elettori rientrino in Italia, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, comunicando entro la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso<sup>4</sup>

I cittadini italiani residenti in un paese non membro dell'Unione Europea possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia.

A tal fine, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, riceveranno dal Ministero dell'Interno apposita cartolina avviso. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro d'origine.

Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni, il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato italiano non si potrà esprimere il voto anche per il candidato locale e viceversa<sup>5</sup>. Gli elettori in possesso di più cittadinanze UE possono esercitare il loro diritto di voto per uno solo degli Stati di cui sono cittadini.

## Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Sono, inoltre, eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero; cfr. art. 4 D.L. 408/1994, come convertito.

<sup>4</sup> Artt. 2 e 3 D.L. 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 1994, n. 483.

<sup>5</sup> Cfr. art. 4 co. 1 Dir. 6-12-1993 n. 93/109/CE "Direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini".

<sup>6</sup> Cfr. art. 4 L.18/1979.

## Modalità di voto

L'elettore esprime il voto tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno della lista prescelta.

Le schede sono di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale in cui l'elettore è iscritto:

- grigio, per l'Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)
- marrone, per l'Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna)
- rosso, per l'Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
- arancione, per l'Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)
- rosa, per l'Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

L'articolo 14 della legge 18/1979 consente all'elettore di esprimere fino a tre preferenze stabilendo che, nel caso si avvalga di tale facoltà, le preferenze devono comunque **riguardare candidati di sesso diverso**.

Pertanto, nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; nel caso di espressione di tre preferenze per candidati dello stesso sesso, sono annullate sia la seconda che la terza<sup>7</sup>.

Per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista può essere espressa una sola preferenza<sup>8</sup>.

I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione<sup>9</sup>, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate alla legge n. 18/1979.

## Scrutinio, ripartizione seggi e distribuzione nelle circoscrizioni

Il Titolo V della Legge 18/1979, dall' articolo 17 al 24 , è dedicato allo scrutinio delle schede e alla descrizione dei passaggi che portano all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

---

<sup>7</sup> L. 18/1979 art. 14, co. 1.

<sup>8</sup> L. 18/1979 art. 12.

<sup>9</sup> Grigio, per l'Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia).

Le operazioni di scrutinio delle schede avranno inizio a partire dalle ore 23 di domenica 26 maggio 2019, al termine delle operazioni di voto e devono essere proseguite senza interruzione e completate entro 12 ore dal loro inizio<sup>10</sup>.

I **76** seggi del Parlamento europeo assegnati all'Italia sono ripartiti su base nazionale con il metodo proporzionale dei quoziente interi e più alti resti, tra liste concorrenti, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.

Dopo aver individuato le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il **4%** dei voti validamente espressi, l'Ufficio elettorale nazionale procede, in primo luogo, al riparto nazionale dei seggi tra tali liste, dividendo il totale nazionale dei voti validi, cioè la somma dei voti ottenuti dalle medesime liste nelle cinque circoscrizioni, per 76.

Il quoziente così ottenuto, c.d. **quoziente elettorale nazionale**, di cui si tralascia l'eventuale parte frazionaria, indica, in sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio.

Per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista si procede dividendo la somma dei voti ottenuti da ogni lista, cioè la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il quoziente elettorale nazionale.

Si assegnano così i seggi a quoziente intero.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale

Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, l'Ufficio procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni.

A tal fine, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il totale dei seggi ad essa già attribuiti, determinando in tal modo il **quoziente elettorale di lista**, trascurando l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio.

Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre

---

<sup>10</sup> L. 18/1979, art. 16, terzo co.

circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le stesse modalità.

Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Nel caso di liste collegate, qualora non risulti eletto nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica, a tale lista spetta comunque un seggio, purché il candidato abbia ottenuto più di 50.000 preferenze.

## Surrogazioni

Il candidato che sia stato eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie<sup>11</sup>.

In difetto, l'Ufficio elettorale nazionale provvede mediante sorteggio; dopodiché l'Ufficio proclama eletto, in surrogazione, il candidato che segue immediatamente l'ultimo candidato eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta ovvero sorteggiata<sup>12</sup>.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

## Verifica dei poteri e contenzioso

Il Parlamento europeo, come previsto nell'articolo 11 della Decisione 20/9/1976 n. 76/787<sup>13</sup>, verifica i poteri dei propri componenti. A tal fine prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni della Decisione, fatta eccezione per le disposizioni nazionali cui tale atto rinvia<sup>14</sup>.

A tal fine gli uffici elettorali circoscrizionali, costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione ricade il capoluogo della circoscrizione elettorale, ai quali spetta la proclamazione dei candidati eletti, trasmettono al Parlamento europeo i verbali delle operazioni elettorali da essi svolte<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> L. 18/1979 art. 4, co. 1

<sup>12</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 17 marzo 2006, n. 104 (in G.U. 1° s.s. 22/03/2006, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

<sup>13</sup> Decisione del Consiglio Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto

<sup>14</sup> Cfr. Dec. 20-9-1976 n. 76/787/CECA/CEE/Euratom (c.d. Atto del 1976 ovvero Atto di Bruxelles), art. 11, come modificato dalla decisione 2002/772 e rinumerato art. 12

<sup>15</sup> L. 18/1979, art. 23, co.2

Il Parlamento, in forza di quanto previsto all'articolo 11 sopra citato, decide sulle contestazioni presentate con riferimento ai casi di incompatibilità stabiliti ai sensi dell'articolo 6, stesso atto.

Permane la competenza degli organi dei singoli stati in tutte le restanti ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità stabilite nelle legislazioni nazionali, così come confermato nella legge 18/1979 all'articolo 44, laddove dispone che *“fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150<sup>16</sup>”*

Per i ricorsi contro gli atti di proclamazione degli eletti per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi<sup>17</sup>, la legge 18/1979, all'articolo 42, esplicitamente rinvia al codice del processo amministrativo<sup>18</sup>.

La competenza a decidere, pertanto, in primo grado è del T.A.R. , la cui sentenza potrà essere appellata avanti il Consiglio di Stato.

Diversamente, per quanto attiene le cause relative alle condizioni di eleggibilità e compatibilità, la competenza è della Corte d'appello in primo grado e della Corte di cassazione in secondo<sup>19</sup>.

La controversia è trattata sempre in ogni grado in via d'urgenza e gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

---

<sup>16</sup> D.Lgs. 1-9-2011 n. 150 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

<sup>17</sup> L. 18/1979 art. 42. L'organo competente a decidere in primo grado su tali ricorsi è il T.A.R. , con la possibilità di proporre appello al Consiglio di Stato .

<sup>18</sup> Cfr. D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”

<sup>19</sup> L. 18/1979 art. 44 e d. lgs 150/2011 art. 23 .

## Procedimento Elettorale Preparatorio

### Convocazione dei comizi

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione ovvero sabato 6 aprile.

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, sono determinati, per ciascun Paese, con decreto del Ministro dell'Interno, previa intese con i Governi dei Paesi stessi assunte dal Ministero degli affari esteri<sup>20</sup>.

### Deposito dei contrassegni

I partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati devono depositare presso il Ministero dell'Interno, tra le ore 8 del quarantanovesimo giorno e le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione, **il contrassegno di lista**<sup>21</sup>.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o con contrassegni che riproducono simboli, elementi e diciture usati tradizionalmente da altri partiti.

E' inoltre vietata la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri e di contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi. Per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo vige l'obbligo di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo<sup>22</sup>.

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Art. 7, commi 1, 2 e 3, legge 24 gennaio 1979, n. 18.

<sup>21</sup> Legge 18/1979, art. 11. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (art. 15, co. 2, ultimo periodo). Il deposito del contrassegno deve essere effettuato con l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del d.P.R. 361/1957

<sup>22</sup> artt. 14, d.P.R. 361/1957

<sup>23</sup> Cfr. L. 18/1979 art. 11, co.1 e d.P.R. 361/1957 art. 14, co. 1, come modificato, per ultimo, dalla L. 165/2017, art. 1, co. 6, lett. b)

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare<sup>24</sup>:

- un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;
- un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni di un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati affinché vengano sentiti, dal capo dell'ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per la difesa dei principi<sup>25</sup> atti a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità e per la designazione di un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

## **Le liste dei candidati**

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione, ovvero dal 16 al 17 aprile.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori, dei quali almeno 3.000, pena la nullità della lista., devono essere iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione <sup>26</sup>.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.

Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Nessuna sottoscrizione è richiesta, infine, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere<sup>27</sup>.

Per quanto si riferisce alle modalità di presentazione delle liste nei succitati casi si rinvia alla lettura di quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 12 della L. 18/1979.

---

<sup>24</sup> art. 11, legge 18 /1979

<sup>25</sup> Cfr. art. 25 legge 18/1979

<sup>26</sup> Art. 12, commi 1-2 legge 18/1979

<sup>27</sup> Art. 12, comma 4 legge 18/1979.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione e nella dichiarazione di accettazione della candidatura deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni (anche in tutte), specificando quali sono <sup>28</sup>.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione.

All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso<sup>29</sup>.

La raccolta delle firme, che devono essere autenticate da uno dei soggetti<sup>30</sup> di cui all'art. 14 della L. 53/1990 deve avvenire su moduli appositi che riportano il contrassegno di lista e le generalità dei candidati; la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere corredata dai certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni che compongono la circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 20).

La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la presentazione delle candidature; non si considerano valide le sottoscrizioni raccolte precedentemente a questa data<sup>31</sup>.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione (20 aprile), decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Verifica che in ciascuna lista il numero dei candidati dello stesso sesso non ecceda la metà, con arrotondamento all'unità, del numero dei membri da eleggere nelle liste dei candidati<sup>32</sup>.

In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un

---

<sup>28</sup> L. 18/1979, art. 12, commi 6-7 .

<sup>29</sup> L. 18/1979 art. 12, co. 8

<sup>30</sup> Art. 14, co. 1: sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

<sup>31</sup> L. 53/1990, art. 14, comma 3

<sup>32</sup> L. 18/1979 art. 12, co. 8 .

numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nell'ordine di lista i primi due candidati siano di sesso diverso<sup>33</sup>.

In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso.

Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista. Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito<sup>34</sup>.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> L. 18/1979, art. 12, co. 8, terzo periodo.

<sup>34</sup> L. 18/1979, art. 11, co. 3.

<sup>35</sup> L. 18/1979, art. 13.

## Incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità

### Incompatibilità

La disciplina dell'incompatibilità è contenuta in una serie di disposizioni contenute negli articoli 5, 5 bis e 6 della L. 18/1979.

La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile<sup>36</sup> con quella di:

- membro della Commissione delle Comunità europee;
- giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;
- membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- mediatore delle Comunità europee;
- membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- membro del Comitato delle Regioni;
- membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

La carica di membro del Parlamento europeo è altresì incompatibile<sup>37</sup>:

- con l'ufficio di deputato o di senatore;
- con la carica di componente del governo di uno Stato membro;
- presidente di giunta regionale;
- consigliere regionale;
- presidente di provincia;
- sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Quando si verifichi una delle predette incompatibilità, il candidato risultato eletto deve indicare, **entro trenta giorni dalla proclamazione**, per quale carica intende optare.

Qualora non vi provveda, l'Ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

---

<sup>36</sup> L. 18/1979, art. 5.

<sup>37</sup> Art. 5 bis, 6 co. 1 L. 18/1979.

Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la Corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione<sup>38</sup>.

L'articolo 3 della legge n. 78/2004, al terzo comma, relativamente alla disciplina dei ricorsi giurisdizionali, dispone che il giudizio sulle situazioni di incompatibilità dei parlamentari europei, eletti a deputati o senatori, spetta alla Giunta delle elezioni, rispettivamente di Camera e Senato<sup>39</sup>.

Ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di parlamentare europeo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 66 della Costituzione<sup>40</sup>, si applica l'articolo 23 del d. lgs 150/2011. L'azione è proponibile da parte di qualsiasi cittadino elettore<sup>41</sup>.

## **Ineleggibilità**

La legge 18/1979 non prevede ipotesi particolari, fatto che depone per un generale favor del legislatore per il diritto di accesso alle cariche elettive e per le cause di incompatibilità rispetto a quelle di ineleggibilità.

Peraltro, il Legislatore, sotto un diverso profilo, con la legge 13 ottobre 2010 n. 175 ha introdotto una nuova fattispecie di ineleggibilità connessa alla violazione del divieto di svolgimento di attività di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

In primo luogo, questa legge interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, introducendo il delitto di violazione del divieto di svolgimento di attività di propaganda elettorale, nelle forme previste dalla legge 212/1956 (affissione di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda, propaganda elettorale luminosa o figurativa, lancio di volantini) per le persone sottoposte a tali misure. Il delitto è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e la pena si applica anche al candidato che, conoscendo la condizione di persona sottoposta in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede alla medesima di svolgere attività di propaganda elettorale e se ne avvale concretamente (art. 10, commi 5-bis.1 e 5-bis.2 L. 575/1965, introdotti dall'art. 1 della L. 175/2010, poi confluiti nel D.Lgs. 159/2011, Codice antimafia, artt. 67, comma 7 e 76, comma 8). La condanna comporta, inoltre, l'interdizione dai pubblici uffici dalla quale consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 2, L. 175/2010).

Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede<sup>42</sup>. Le

---

<sup>38</sup> L. 18/1979 art. 6, co.4.

<sup>39</sup> L. 78/2004, art. 3, co. 3 : "All' articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione»; art. 66 Costituzione: "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità."

<sup>40</sup> Art. 66, Cost.: "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".

<sup>41</sup> L. 18/1979, art. 1, co.2.

<sup>42</sup> Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2012/C 326/01 articoli 20, 22, 223

modalità di esercizio di questo diritto sono state stabilite dall'articolo 6 della direttiva 93/109/CE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, che stabilisce che “ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, è escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo”.

### **Incandidabilità<sup>43</sup>**

L'articolo 4 del D. lgs. 235/2012, relativo all'incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo (spettante all'Italia), individua tali condizioni operando un rinvio all'articolo 1, la cui rubrica reca “Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”. Di conseguenza non possono essere candidati e comunque ricoprire la carica di parlamentare europeo:

- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale<sup>44</sup>;
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale<sup>45</sup>;
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale<sup>46</sup>.

Secondo l'articolo 13 della legge 24/1/1979 n. 18, l'Ufficio centrale circoscrizionale<sup>47</sup> decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati, accertando preliminarmente l'esistenza delle eventuali condizioni di incandidabilità.

---

<sup>43</sup> Dalla giurisprudenza della Corte costituzionale emerge che le cause di incandidabilità costituiscono una specie delle cause di ineleggibilità (sent. 141/1996); tuttavia, a differenza di queste ultime, che possono generalmente essere rimosse entro un termine predefinito, le cause di incandidabilità precludono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per il tempo previsto dalla relativa disciplina.

<sup>44</sup> si tratta di gravi delitti quali quelli concernenti mafia, terrorismo, stupefacenti etc.

<sup>45</sup> si tratta di delitti contro la Pubblica amministrazione e di quelli dei pubblici ufficiali contro la P.A.

<sup>46</sup> Articolo 278 C.P.P. : “ Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure”:

1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [c.p. 56]. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva [c.p. 99] e delle circostanze del reato [c.p. 59-70, 118-119], fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [c.p. 63; c.p.p. 4, 379].

<sup>47</sup> Costituito presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della provincia (art. 9 L. 18/19879).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattrore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi, nonché per le modalità ed i termini per la decisione degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del T.U. 30 marzo 1057 n. 361 come modificato.

\*\*\*\*

Nell'ordinamento esistono peraltro ulteriori cause di incandidabilità.

Quella prevista all'articolo 2 comma 3 del D. lgs 149/2011 : "il Presidente (della Giunta regionale) rimosso ai sensi del comma 2<sup>48</sup> e' **incandidabile** alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed **europeo per un periodo di tempo di dieci anni**. Il Presidente rimosso non puo' essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e **dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni**.

Allo stesso modo i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell'ente locale **non sono candidabili, per un periodo di dieci anni**, al **Parlamento** nazionale e a quello **europeo**, nonché alle cariche elettive di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> D. lgs 6/09/2011 n. 149 art. 2 comma 2: Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato.

<sup>49</sup> D. lgs 18/8/2000 n. 267, art 248 comma 5: " Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. **I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.** Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

## Disciplina della campagna elettorale

La legge 24 gennaio 1979 n. 18 non prende in considerazione le modalità di svolgimento della campagna elettorale.

Per la disciplina della campagna elettorale occorre quindi fare riferimento alla legge 515/1993 *“Discipline delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*, che all’articolo 20 estende l’efficacia delle norme previste per le elezioni politiche a quelle per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Si applicano, pertanto, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell’articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della suddetta legge.

Gli articoli da uno a sei riguardano l’accesso ai mezzi di informazione e la propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva, con numerosi rinvii alla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*.

L’articolo 3 della L. 515/1993 stabilisce, in proposito, che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo divulgativo, devono indicare il nome del committente responsabile; giornali, stazioni radio e televisive, tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale (consulenze, intermediazioni di agenzia) sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi ovvero dai delegati responsabili della propaganda, o dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura.

Strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o eventualmente commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, oltre a recare il nome del committente responsabile, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari<sup>50</sup>.

Il divieto della propaganda istituzionale è regolamentato nell’articolo 9 della legge 28/2000 *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, il cui articolo 9 dispone che dalla data di **convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Sono pertanto consentite esclusivamente quelle attività di informazione che necessariamente devono accompagnare le funzioni, iniziative e servizi realizzati dalle PP.AA. dirette a garantirne l’operatività.

La legge 28/2000<sup>51</sup> disciplina, anche per le elezioni del Parlamento europeo, l’accesso paritario ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e la comunicazione politica <sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> L. 515/1993 art. 3, co.4.

Ai fini dell'applicazione di tale legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti, ai sensi del comma 2 bis, al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini<sup>53</sup>.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Commissione) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità), previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina nell'ambito della comunicazione politica radiotelevisiva<sup>54</sup>.

L'articolo 2 comma 2 definisce come comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente legge, la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione<sup>55</sup>.

Per la definizione dei criteri di riparto degli spazi politici si rinvia alla minuziosa previsione prevista al comma 2 dell'articolo 4, nonché al comma 3 che individua le modalità a cui le emittenti radiofoniche e televisive devono attenersi nella trasmissione di messaggi autogestiti relativi alla presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire, sia nella trasmissione di programmi di informazione che in quelli di comunicazione politica, il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica<sup>56</sup>.

La legge definisce "programmi d'informazione": il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

Sono considerati "programmi di comunicazione politica" quelli in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni<sup>57</sup>.

Si segnala che ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione televisiva, diversa da quelle di

---

<sup>51</sup> L. 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali".

<sup>52</sup> Cfr. art 1, co. 2 legge 28/2000.

<sup>53</sup> Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, L. 23 novembre 2012, n. 215.

<sup>54</sup> L. 28/2000 art. 4, co. 2.

<sup>55</sup> L. 28/2000, art. 4 co. 1.

<sup>56</sup> L. 28/2000 art. 11 quarter.

<sup>57</sup> L. 28/2000, art. 11-ter.

comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

I registi e i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma in modo da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

Per individuare quale sia, a livello di mass media, il termine della campagna elettorale, occorre fare riferimento a quelle previsioni che all'interno dell'ordinamento normativo richiamano tale termine con riferimento a diverse forme o strumenti di propaganda elettorale: il momento conclusivo coincide con la scadenza delle ore 24 del penultimo giorno antecedente quello delle elezioni (venerdì).

Infatti la legge 212/1956, al comma 1 dell'articolo 9, stabilisce che *“nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda”*. E così, similmente, l'articolo 9 bis del D.L. 807/19843, come convertito, dispone che *“nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale”*.

## **Limiti alle spese elettorali**

La legge 96/2012 *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”* ha introdotto limiti alle spese elettorali per candidati e partiti alle elezioni europee.

L'articolo 14, comma 1, dispone, infatti, che le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di € 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Il comma 2 prevede che per l'elezione del Parlamento europeo si applichino, in materia di disciplina sui limiti di spesa, controlli e sanzioni relativi alla campagna elettorale, le disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 515/1993, come modificata dalla legge 96/2012.<sup>58</sup>

Le spese di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di € 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari

---

<sup>58</sup> Cfr. legge 96/2012 art. 14, co. 2.

al prodotto di € 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta<sup>59</sup>.

Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui sopra, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale<sup>60</sup>.

Gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari e i relativi costi sostenuti sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa come sopra indicato<sup>61</sup>.

### **Tipologia delle spese elettorali**

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95<sup>62</sup> del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

---

<sup>59</sup> L. 515/1993, art. 7 co. 1.

<sup>60</sup> La dichiarazione prevista ai commi 2-6 dell'art. 7 della l. 515/1993 rinvia all'articolo 2 n. 3) della L. 441/1982 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti", laddove si prevede che entro tre mesi dalla proclamazione membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza "una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti."

<sup>61</sup> Cfr. articoli 3 – 7 legge 515/1993.

<sup>62</sup> D.P.R. 361/1957 art. 95 : "(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44). Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto,

non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente<sup>63</sup>.

## **Il mandatario elettorale**

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni europee, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **mandatario elettorale**<sup>64</sup>.

Il candidato dichiara per iscritto al **Collegio regionale di garanzia elettorale**<sup>65</sup> competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta fondi per la campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti

---

*nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000". (rectius da € 1291,14 a 10.680,67).*

<sup>63</sup> L. 515/1993 art. 11; vedi, anche, legge 96/2012, art. 14, co. 2.

<sup>64</sup> La legge 96/2012, art. 14, co. 2 estende all'elezione del Parlamento europeo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge.

<sup>65</sup> Vedi L. 515/1993 art. 13 (Collegio regionale di garanzia elettorale):

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (32).

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato<sup>66</sup>.

## **Disciplina dei finanziamenti**

I finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, sono ammissibili solo se sono stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio<sup>67</sup>.

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 381/1991, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Tale divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società<sup>68</sup>.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari<sup>69</sup> e ai candidati e membri del Parlamento europeo<sup>70</sup>, per un importo che nell'anno superi € 3.000 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari<sup>71</sup>.

L'articolo 4 del D.L. 149/2013 ha istituito il registro nazionale dei partiti politici cui sono tenuti ad iscriversi i partiti che intendono usufruire dei benefici economici previsti da tale legge<sup>72</sup>.

---

<sup>66</sup> L. 515/1993, art. 7, co. 4.

<sup>67</sup> L. 195/1974 art. 7, co. 2.

<sup>68</sup> L. 195/1974 art. 7, co. 1.

<sup>69</sup> Cfr. L. 195/1977 art. 7 co. 3.

<sup>70</sup> Nonché "ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici". Vedi legge 659/1981, art. 4 co. 1.

<sup>71</sup> L.659/1981, art. 4 co. 1 e co.3.

<sup>72</sup> D.L. 149/2013, art. 1 co. 2.

I rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro nazionale dei partiti riconosciuti sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a € 500, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981<sup>73</sup>.

### **Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati, controlli e sanzioni**

Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 96/2012 estende ai candidati alle elezioni europee gli obblighi di rendicontazione e controllo delle spese elettorali dei candidati come disciplinati nella legge 515/1993.

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Parlamento europeo sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Senato<sup>74</sup> e al Collegio regionale di garanzia elettorale, che ne controlla la regolarità, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 659/1981 e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate<sup>75</sup>.

Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio e si considerano approvati qualora lo stesso non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

---

<sup>73</sup> L. 659/1981, art. 4, co. 6 : "chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale".

<sup>74</sup> Cfr. L. 441/1982 articoli 1 n. 5 bis e 10 co. 1.

<sup>75</sup> L. 5151/1993 art. 7, co. 6.

Qualsiasi elettore, nel termine di centoventi giorni dalle elezioni, può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, sempre entro 180 giorni, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti<sup>76</sup>.

Nel caso in cui ne ricorrano le premesse, il Collegio infligge le sanzioni amministrative di spettanza previste nell'articolo 15 della legge 515/1993.

### **Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti, controlli e sanzioni**

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Parlamento, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale<sup>77</sup> e alle relative fonti di finanziamento<sup>78</sup>.

Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse e devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

La Corte dei conti cura la pubblicità delle risultanze dei controlli eseguiti.<sup>79</sup>

Nel caso in cui ne ricorrano le premesse, il collegio della Corte dei conti infligge le sanzioni amministrative di spettanza previste nell'articolo 15 della legge 515/1993.

### **Agevolazioni e opportunità**

Il fornitore del servizio postale universale è autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere le tariffe postali per l'invio del materiale elettorale <sup>80</sup>.

---

<sup>76</sup> L. 515/1993 art. 14.

<sup>77</sup> Per periodo della campagna elettorale si intende quello compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (L. 515/1993, art. 12, co. 1 bis).

<sup>78</sup> L. 96/2012 art. 14, co. 2 e L.515/1993 art. 12.

<sup>79</sup> L. 515/1993 art. 12 commi 2, 3, 3 bis, 4.

<sup>80</sup> Cfr. D.L. 66/2014 art 18, co.1.

Si applicano altresì le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali (L. 515/93, art. 18).

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, si applica l'aliquota IVA del 4% per forniture e servizi elettorali (tra essi rientrano il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri, l'acquisto degli spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni).

Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono<sup>81</sup>.

### **Misure in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (L. 9 gennaio 2019, n. 3)**

L'articolo 1, comma 11, della legge 3/2019 dispone che con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a € 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici iscritti nel registro dei partiti politici<sup>82</sup>, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori.

E' fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati.

Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le

---

<sup>81</sup> L. 96/2012 art. 8.

<sup>82</sup> D.L. 149/2013, art. 18.

attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico”.

Al comma 14 è previsto che in occasione di qualunque tipo di competizione elettorale (salvo che per le elezioni nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), i partiti, movimenti politici e liste che si presentano alle elezioni abbiano l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e candidate e il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet non è richiesto il consenso espresso delle persone interessate. Le imposte di bollo, e le altre spese previste, sono ridotte della metà se la richiesta del certificato è effettuata con lo scopo di presentare la propria candidatura alle elezioni per le quali sono stati convocati i comizi elettorali.

Il comma 15, infine, dispone che “in apposita sezione, denominata «**Elezioni trasparenti**», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo.

La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Con decreto<sup>83</sup> del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica”.

---

<sup>83</sup> Decreto Ministero dell'interno 20 marzo 2019 .